

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge,

TRA

La Società *AMGAS SRL* con sede legale in BARI (BA), CAP 70125, CORSO ALCIDE DE GASPERI n. 320, Partita IVA e Codice Fiscale 06024230721, iscritta presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Bari al n. 457129 del Registro delle Imprese, nella persona del suo Rappresentante Legale Dott. Giovanni Marzulli, nato a ***** ivi residente alla Via ***** Codice Fiscale ***** (denominata di seguito come "*Sponsor*")

E

La Fondazione Frammenti di Luce con sede legale in VIGNOLA (MO), CAP 41058 Via Nicolai Ghiurov, 56 – Sede Operativa V.le Einaudi, 2/B, 70125 BARI – Codice fiscale 94158130362, nella persona del suo Rappresentante Legale Sig. Lieggi Maurizio, nato a ***** il ***** / (denominata di seguito come "*Sponsee*")

PREMESSO CHE

- a. lo *Sponsee* organizza un concerto di meditazione denominato " GLORIA IN CIELO E PACE IN TERRA" ideato come tempo e spazio di ringraziamento a Dio, evento che si terrà all'interno della Basilica di San Nicola di Bari il giorno 21/12/2019.. Si dà vita, così, ad un linguaggio non solo dal corpo, dal movimento, ma anche dal suono, dallo spazio e dalle loro relazioni, capace di trasformare contenuti interiori in forme dinamico-simboliche esteriori.. Si fa promotrice come proposta di riflessione rivolta alla città di Bari, attraverso la via della bellezza dei canali d'arte.
- b. lo *Sponsor* svolge attività di commercializzazione di gas naturale ed energia elettrica, e che nell'ambito dell'attività di cui al precedente punto a, ha interesse alla diffusione dei propri prodotti e del proprio marchio;
- c. il presente contratto rientra ad ogni effetto nell'ambito dei rapporti di collaborazione promo pubblicitaria disciplinati dalle norme

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Scopi

1. Con il presente contratto lo *Sponsee* si impegna a realizzare iniziative promo-pubblicitarie e di pubbliche relazioni riguardanti il marchio *AMGAS SRL* dello *Sponsor*, nelle attività di cui alle premesse.

Art. 3 - Comunicazioni

1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come indicate in epigrafe.
2. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nella sede eletta, come in epigrafe indicata, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. o forma equipollente a norma dell'art.2, comma 1, L.n.192 del 1998 e dell'art. 4 D.P.R. n. 513 del 1997 o con posta elettronica certificata a norma del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 per la prova dell'avvenuta ricezione.
3. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e della PEC.

Art. 4 - Oggetto del Contratto ed obblighi delle parti

1. Lo *Sponsee* concede all'azienda la qualifica di "Sponsor" nell'ambito della propria attività: roll_up, menzione e ringraziamento ad Amgas nel corso della serata e volantaggio;
2. Lo *Sponsor* si impegna a fornire il marchio o l'immagine aziendale concordati con lo *Sponsee*.

Art. 5 - Durata del Contratto

1. Il contratto decorre e termina il 21/12/2019 ;
2. Nel caso in cui le parti intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione si dovrà redigere un nuovo contratto. È quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

Art. 6 - Facoltà dello Sponsor

1. È facoltà dello *Sponsor* effettuare ulteriori iniziative promo-pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con lo *Sponsee*.

Art. 7 - Corrispettivi

1. Come corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dallo *Sponsee* e per i diritti da questo concessi così come stabiliti dal presente contratto, lo *Sponsor* corrisponderà allo *Sponsee* la somma di € 4.000,00 (quattromila) + IVA, se dovuta;
2. Lo *Sponsee* rilascerà debita fattura/ricevuta, ai sensi delle normative attualmente in vigore, con quietanza a saldo.

Art. 8 - Pubbliche dichiarazioni

1. Le parti contraenti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti, rappresentanti e tesserati di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni lesive dell'immagine delle parti stesse.
2. Le parti contraenti si impegnano a non tenere comportamenti lesivi dell'immagine l'una dell'altra.

Art. 9 - Esonero da Responsabilità

1. Le scelte organizzative della manifestazione restano completamente estranee allo *Sponsor*, così come la conduzione tecnico-sportiva in caso di Società/ Associazioni dilettantistiche sportive.
2. Lo *Sponsor* non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni.
3. I possibili danni cagionati a terzi dallo *Sponsee* non producono nessuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale in capo allo *Sponsor*.

Art. 10. Garanzie di corretto adempimento

1. Lo Sponsor avrà la facoltà di incaricare, a sue spese, un supervisore con il compito di controllare le forniture ed il buon uso dei marchi durante le manifestazioni.

Art. 11 – Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, per le quali la legge non richieda l'intervento obbligatorio del P.M., saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di mediazione innanzi al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Bari

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in un'altra società e nei casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art.13 – Effetti della cessazione del rapporto

1. Quando, per qualsiasi ragione, il rapporto contrattuale cessasse, nessuna delle parti potrà continuare ad evidenziare pubblicamente il rapporto stesso, né utilizzare i marchi e segni distintivi dell'altra parte.

Art. 14 – Registrazione

1. Le spese di registrazione del presente contratto in caso di uso saranno a carico della parte che ne ha determinato la necessità.

Art. 15 - Validità delle clausole

1. Tutte le clausole del presente contratto sono valide tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi e/o regolamenti speciali in quanto applicabili.
2. Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

Art.16 - Trattamento dei dati Personali

Le Parti si obbligano a compiere tutto quanto necessario e/o opportuno affinché i trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione della presente Convenzione avvengano in piena conformità con le vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali, incluse le disposizioni in merito all'applicazione delle misure tecniche ed organizzative adeguate di cui al Regolamento UE 2016/679. In particolare, lo Sponsee si impegna a rispettare, nello svolgimento dell'attività di vendita e promozione di servizi commerciali di energia e gas di cui alla presente Convenzione tutte le disposizioni di cui al citato Regolamento UE 2016/679 ed al D.lgs. 196/2003, nonché ogni altra disciplina o indicazione promossa o fornita dal Garante per la protezione dei dati personali, anche in relazione alla sicurezza dei trattamenti (laddove siano obbligatorie in ragione della natura dei dati, delle finalità e dello specifico trattamento effettuato, per garantire la riservatezza e la confidenzialità dei dati stessi). A tal fine, AMGAS provvede a designare lo Sponsee quale Responsabile del Trattamento (ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679) in relazione ai dati appresi o affidati per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione

(soprattutto in riferimento alla trasmissione della documentazione ad AMGAS). Resta inteso che la designazione dello Sponsee quale Responsabile del Trattamento dei dati decadrà in qualunque caso di cessazione del rapporto intercorrente con AMGAS, con effetto immediato dalla data di tale cessazione.

Lo Sponsee, in virtù di detta nomina, dichiara e riconosce di aver regolarmente eseguito - nell'ambito della propria organizzazione - tutte le formalità e adempiuto a tutti gli altri obblighi previsti dalla citata normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni).

Resta inteso che se lo Sponsee determinasse le finalità e i mezzi del trattamento dei dati in violazione degli obblighi previsti in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni ricevute da AMGAS, dovrà considerarsi autonomo titolare del trattamento relativamente al trattamento in questione; in ogni caso, per gli obblighi specificatamente diretti al Responsabile conserverà nei confronti di AMGAS (e degli interessati al trattamento coinvolti) l'intera responsabilità sia dell'adempimento dei suoi obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia dell'adempimento degli obblighi di eventuali sub-fornitori ai quali abbia delegato l'esecuzione di specifiche attività di trattamento.

Il Fornitore è a conoscenza dell'obbligo di trattare in maniera sicura le informazioni relative all'attività di AMGAS e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo.

In eventuali casi di violazione dei dati personali che possano mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Fornitore per conto di AMGAS (c.d. "data breach"), lo Sponsee ne informa immediatamente quest'ultima, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento. In tal caso, deve essere fornita a AMGAS una descrizione circa la natura della violazione dei dati personali, compreso le categorie e il numero approssimativo di interessati (persone fisiche) coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, descrivendo l'impatto della violazione dei dati personali su AMGAS e sugli interessati coinvolti. Lo Sponsee si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive a AMGAS ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste da AMGAS.

Agli interessati al trattamento (persone fisiche clienti finali o potenziali di AMGAS), i cui dati dovessero essere trattati dalle parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di conoscere i propri dati, di farli integrare, rettificare, limitare, cancellare per violazione di legge e/o di opporsi al loro trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati. Spetta ad AMGAS, pertanto, con il supporto dello Sponsee, ove richiesto, fornire riscontro ad eventuali richieste correlate all'esercizio dei diritti da parte degli interessati, nonché comunicare le informazioni sul trattamento dei dati da fornire agli interessati - per il tramite dello Sponsee - al momento della raccolta.

Con la cessazione della Convenzione e con la consegna della documentazione contrattuale, lo Sponsee restituirà ad AMGAS e/o distruggerà tutti i dati personali detenuti sotto qualsiasi forma o mezzo, raccolti o ricevuti da o per conto di AMGAS. Lo Sponsee invierà tempestivamente ad AMGAS una comunicazione scritta attestante che tutti i dati personali sono stati restituiti e/o distrutti. La raccolta e qualsiasi altro trattamento di dati personali difforme da quanto contemplato nella presente Convenzione, sono considerati una violazione sostanziale della Convenzione, per i quali lo Sponsee ne risponderà come autonomo titolare del trattamento.

Luogo, Boni

Li 13 | 12 | 2019

Lo Sponsee

iti
di Luce

AN

il

Dott

r.l.

E

rzulli

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 9 (Esonero da responsabilità), art.11 (Clausola compromissoria).